

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 14

Riunione del 29 ottobre 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

06.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- ASD GREEN VOLLEY n.p. Presidente p.t.
- GRASSI IRIS n.q. Presidente ASD GREEN VOLLEY

La Commissione Giudicante Nazionale

Esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale e ascoltate le ragioni esposte dal rappresentante dell'incolpato;

Osserva

La contestazione trova il suo presupposto nella propria utilizzazione del sistema di posta elettronica, per avere il Sodalizio Green Volley reso pubblico l'indirizzo di posta elettronica di Club aderenti alla Fipav, senza la loro preventiva autorizzazione.

Ritiene la Commissione Giudicante che diversi sono i profili che meritano riflessione riguardo alla fattispecie in esame, dei quali in buona parte estranei alla competenza o, meglio, alla giurisdizione di questa Commissione.

In verità, esaminando i diversi esposti dei Sodalizi che hanno ricevuto la mail in contestazione dalla Green Volley, emerge che la doglianza è riferita non già alla impropria divulgazione delle e-mail del destinatario, quanto invece al contenuto politico e perché no, anche offensivo della e-mail.

Al riguardo, per quanto si vogliano estendere i limiti della giurisdizione sportiva, con riferimento al principio di lealtà e probità sportiva, non può certo ricomprendersi la tutela di situazioni che nulla hanno a che fare con lo sport e meno che mai con la Fipav, quali appunto le riflessioni politiche su uno schieramento candidato per l'insediamento ad un Governo locale.

Contravviene a tale norma chi si avvantaggia, anche con l'altrui danno, nell'ambito della Fipav, utilizzando uno strumento della Fipav, del sistema e del circuito della Fipav, così da doversi ritenere non soggetto alla giurisdizione sportiva ogni e qualunque atto e fatto, che non riguarda la lealtà e probità sportiva di un tesserato e di un associato.

Per altro profilo il limite che si ricava, dalla formulazione delle norme che si assumono violate, impone ulteriore riflessione sulla portata indiretta del comportamento con riferimento all'immagine della Fipav medesima.

Al riguardo, la costante giurisprudenza di questa Commissione ha sancito che ogni atto, fatto e comportamento degli Associati, oltre ad avere un riflesso interno, ovverosia rilevante nell'ambito del rapporto sportivo in generale, ha anche un riflesso indiretto che è quello dell'immagine che la Fipav riflette nei rapporti di natura pubblicistica, ma che fanno riferimento sempre ad attività dei propri tesserati ed associati.

Su questo presupposto pertanto l'attività posta in essere dal Sodalizio Green Volley, attraverso la pubblicazione di una e-mail a sfondo e scopo assolutamente politico, offre all'esterno una immagine assolutamente dequalificata della Fipav, che si compone anche di associati e tesserati che fanno dello sport uno strumento i cui fini si dissociano dallo sport medesimo.

Sostanzialmente la Green Volley ha causato un danno all'immagine della Fipav nel suo complesso di associati e di tesserati, avendo ingenerato un presupposto di dubbio sulla strumentalità della propria funzione e come tale ha violato il patto sportivo.

./.

L'esperita istruttoria ha comunque evidenziato che l'errore più che incolpevole è stato di disattenzione da parte degli Organi della Green Volley, per avere essi utilizzato una mail list e comunque per non avere sufficientemente vigilato sugli operatori addetti alla gestione della posta elettronica.

Assume, conseguentemente, rilievo l'immediata lettera di scuse a tutti i destinatari Fipav, che al riguardo hanno sollevato la corrette rimostranze

P.Q.M.

Infligge alla ASD Green Volley n.p. Presidente p.t. la sanzione della multa di € 200,00.===. (duecento/00.====.) ed a Grassi Iris n.q. Presidente p.t. ASD Green Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

f.to ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci

Roma, 10 novembre 2008